



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI PER IL SISTEMA
Settore Ambiente, Utilities e Sicurezza

Roma, 08/01/2024
Prot. 0000003
Com. n. 1

Oggetto: Revisione disciplina agevolazioni fiscali per interventi energetici

Efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica veicoli elettrici, detrazione per interventi finalizzati al superamento barriere architettoniche e cessione o sconto in fattura

Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2023, n. 302 è stato pubblicato il decreto legge 29 dicembre 2023, n. 212 che introduce misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali introdotte dagli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77.

Si tratta, in particolare, degli incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, della detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche e dell'opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali.

In relazione ai cantieri avviati nel rispetto dei termini relativi alla normativa sul "Superbonus 110%", sarà riconosciuto il credito d'imposta per tutti lavori realizzati e asseverati al 31 dicembre 2023; per le opere ancora da effettuare, a partire dal 1° gennaio 2024 sono invece confermate le percentuali previste a legislazione vigente.

Al fine di tutelare i cittadini con i redditi più bassi e di consentire la conclusione dei cantieri "Superbonus 110%" che abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento al 31 dicembre 2023, è previsto uno specifico contributo, riservato ai percettori di redditi inferiori a 15.000 euro, in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024.

Il contributo sarà erogato, nei limiti delle risorse disponibili, dall'Agenzia delle Entrate, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da adottarsi entro sessanta giorni e non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

A partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, si esclude la possibilità di cessione del credito d'imposta nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici relativi alle zone sismiche 1-2-3 compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o



riqualificazione urbana e per le quali non sia stato richiesto, prima della stessa data, il relativo titolo abilitativo.

A tutela delle persone con disabilità e al fine di evitare l'uso improprio dei bonus per l'abbattimento delle barriere architettoniche, si limita il novero degli interventi sottoposti all'agevolazione e i casi per i quali continua a essere previsto sconto in fattura e cessione del credito, salvaguardano la tutela delle persone con disabilità. Inoltre, sarà necessaria un'apposita asseverazione per il rispetto dei requisiti e sarà richiesta la tracciabilità dei pagamenti, da effettuare con il cosiddetto "bonifico parlante".

Entrando più nel dettaglio delle norme, il decreto, in vigore dal 30 dicembre 2023, si compone di tre articoli di cui si evidenzia, in seguito, una breve sintesi.

Disposizioni in materia di bonus nel settore dell'edilizia

L'articolo 1 prevede, al comma 1, che le detrazioni spettanti per gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per le quali - sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati fino al 31 dicembre 2023 ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 121 del medesimo decreto legge - è stata esercitata l'opzione per lo sconto in fattura/cessione del credito d'imposta, non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell'intervento stesso, ancorché tale circostanza comporti il mancato miglioramento di due classi energetiche.

L'intervento in esame non comporta una modifica delle percentuali e delle modalità di fruizione vigenti, ma implica un mancato recupero di gettito nei casi in cui i lavori non fossero completati entro i termini previsti e, di conseguenza, non venga raggiunto il miglioramento di due classi energetiche dell'edificio oggetto di intervento.

Il comma 2 prevede, inoltre, l'erogazione di un contributo a favore dei soggetti che eseguono gli interventi agevolati ai sensi dell'art. 119, comma 8-bis, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, (condomini), per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, che entro la data del 31 dicembre 2023 abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento e che hanno un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi del comma 8-bis del medesimo art. 119. Il secondo e terzo periodo prevedono rispettivamente che l'erogazione del contributo è effettuata, nei limiti delle risorse disponibili, dall'Agenzia dell'entrate e che il medesimo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali e misure relative agli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici

L'articolo 2 del decreto, al comma 1, interviene sulla disciplina della deroga al divieto di opzione per il c.d. sconto in fattura/cessione del credito di cui all'articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, prevedendo che tale deroga si applica solo in caso di interventi per i quali, in data antecedente a quella dell'entrata in vigore del decreto-legge, risulta presentata la richiesta di titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi. Pertanto, tale norma limita di fatto l'ambito della deroga in questione, riservandola agli interventi per i quali si può ritenere che, in capo ai contribuenti, sia venuta ad esistenza una legittima aspettativa all'utilizzo della deroga stessa.

Infatti, a legislazione vigente, il blocco delle opzioni previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, non opera per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, relativi alle zone sismiche 1, 2 e 3, compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana

comunque denominati che, anteriormente alla data di entrata in vigore dello decreto-legge n. 11 del 2023, risultavano approvati dalle amministrazioni comunali.

Il comma 2 prevede che i contribuenti che usufruiscono dei benefici relativi agli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, di cui all'articolo 119, comma 8-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in relazione alle spese per interventi avviati successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, siano tenuti a stipulare, entro un anno dalla conclusione di tali lavori, contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Le modalità di attuazione di tale misura sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy.

Revisione della disciplina sulla detrazione fiscale per l'eliminazione delle barriere architettoniche

La disposizione dettata **dall'articolo 3** del decreto in commento interviene sulla disciplina della detrazione fiscale per l'abbattimento delle barriere architettoniche prevista dall'art. 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

La norma prevede, al comma 1, che l'agevolazione in questione viene circoscritta agli interventi aventi ad oggetto le scale, le rampe, l'installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.

Viene, altresì, abrogata la disposizione che, a legislazione vigente, ricomprende nel beneficio gli interventi riguardanti l'automazione di specifiche tipologie di impianto (porte automatiche, tapparelle e saracinesche motorizzate, imposte e persiane automatiche).

Si dispone, inoltre, che a partire dal 1° gennaio 2024, non sarà più ammesso esercitare le opzioni per il c.d. sconto in fattura/cessione del credito in relazione a tale detrazione.

Il comma 2, alla lettera b), stabilisce che la disposizione di cui sopra non si applica alle opzioni relative alle spese effettuate a partire dal 1° gennaio 2024, sempre per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche, sostenute:

a) da condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;

b) da persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro. Il requisito reddituale non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Al comma 3 è presente una clausola di salvaguardia per i lavori per i quali, in data antecedente a quella dell'entrata in vigore del decreto-legge, risulta presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario ovvero, per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, sono già iniziati i lavori oppure è già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori ed è stato versato un acconto sul prezzo.

Cordiali saluti

Il Responsabile
Pierpaolo Masciocchi